



Brussels, 15 September 2025

**Ministero della Cultura**  
Dipartimento per le attività culturali  
Via Michele Mercati, 4  
00197 - Roma

Via PEC A: [DG-BDA.SERVIZIO2@PEC.CULTURA.GOV.IT](mailto:DG-BDA.SERVIZIO2@PEC.CULTURA.GOV.IT)

**Oggetto:** **Motion Picture Association, Inc. – “Determinazione del compenso per la riproduzione private di fonogrammi e videogrammi ai sensi dell’articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 – Consultazione scritta” – Contributo di consultazione.**

La Motion Picture Association, Inc. (“MPA”), associazione di diritto americano con sede per la sezione EMEA in Avenue des Arts 46 box 8, B-1000 Bruxelles, Belgio, con riferimento alla consultazione pubblica in oggetto, presenta il seguente contributo al fine di illustrare le osservazioni al testo sottoposto a consultazione, nei termini della nota prot. n. 9123-P del 9 luglio 2025 e successiva proroga di cui alla nota prot. n. 0000063 del 1° agosto 2025.

MPA rappresenta gli interessi di produttori e distributori internazionali di contenuti cinematografici e audiovisivi. I nostri membri sono Amazon Studios LLC, Netflix Studios, LLC, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Universal City Studios LLC, Walt Disney Studios Motion Pictures e Warner Bros. Entertainment Inc.

Ringraziamo il Ministero della Cultura per aver fornito agli operatori del settore l’opportunità di esprimere osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica avviata con l’Avviso sullo “Schema di DM determinazione del compenso copia privata” (“**Schema di DM**”) in attuazione dell’art. 71-septies, comma 2, della legge n. 633/1941 (“**LDA**”). Accogliamo con favore l’opportunità di partecipare alla consultazione in oggetto e di confrontarci con il Ministero della Cultura.

Qualunque comunicazione relativa alla presente istanza potrà essere inviata alla dott.ssa Cristina Morgia, che rappresenterà MPA ai fini suesposti, ai seguenti contatti: e-mail [\[cristina.morgia@motionpictures.org\]](mailto:cristina.morgia@motionpictures.org).

Con osservanza,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilie Anthonis".

**Emilie Anthonis**  
PRESIDENT & MANAGING DIRECTOR MPA EMEA  
M +32 496 22 25 14 E [emilie\\_anthonis@motionpictures.org](mailto:emilie_anthonis@motionpictures.org)

## 1. INQUADRAMENTO

Il regime della copia privata è stato concepito per fronteggiare una situazione di fallimento del mercato in cui non era possibile né concedere direttamente in licenza (autorizzare) il diritto di realizzare copie in ambito domestico, né far rispettare il diritto d'autore per impedire (proibire) la realizzazione di tali copie. Sebbene l'evoluzione tecnologica abbia portato ad alcuni adeguamenti in termini di determinazione dei compensi per la copia privata, i principi fondamentali che guidano l'applicazione di questa eccezione rispetto alla licenza diretta dei relativi diritti esclusivi sono alla base di qualsiasi sistema di equo compenso che uno Stato membro scelga di implementare.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>1</sup>, la *ratio* sottesa al pagamento dell'equo compenso ex art. 5, para. 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE<sup>2</sup> risiede nella necessità di compensare il titolare dei diritti di un'opera per la limitazione al suo diritto di autorizzare o negare la riproduzione della stessa che deriva dall'eccezione di copia privata, purché tale riproduzione non derivi da fonte illecita. In sintesi, il compenso è volto a sanare il danno causato dall'eccezione e garantire così che essa non arrechi un pregiudizio indebito ai legittimi interessi del titolare dei diritti.

Nel caso *Austro-Mechana*, la Corte di Giustizia ha espressamente dichiarato che *“gli Stati membri possono, tenuto conto dell'ampio margine discrezionale di cui dispongono, ricordato ai punti 41 e 46 della presente sentenza, istituire un sistema in cui un equo compenso è corrisposto unicamente per i dispositivi o i supporti che costituiscono una parte necessaria di tale processo, purché si possa ragionevolmente ritenere che tale compenso rifletta il danno potenziale subito dal titolare del diritto d'autore”*<sup>3</sup>.

Nella stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha inoltre chiarito che rientra nella nozione di “riproduzioni su qualsiasi supporto” ex art. 5, para. 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE *“la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d'autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica [ndr. cloud computing] ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione”*<sup>4</sup>.

## 2. CRITERI OGGETTIVI DI DISTINZIONE: GLI SMAV FORNISCONO CONTENUTI, NON SPAZI DI MEMORIZZAZIONE

In riferimento allo Schema di DM, l'**art. 1, comma 2, dell'Allegato tecnico** definisce il “fabbricante” e “importatore” di memorie in cloud o di spazi di memorizzazione in cloud genericamente come coloro che *“producono, immettono o rendono disponibile in territorio italiano una memoria in cloud o uno spazio di memorizzazione in cloud”*.

---

<sup>1</sup> *Austro-Mechana v Strato*, C-433/20, EU:C:2022:217, para. 37, 39-40, e conclusioni dell'Avvocato Generale nella medesima causa, para. 33; C-265/13, EU:C:2017:649, para. 33.

<sup>2</sup> Disposizione che introduce l'eccezione di copia privata, dal cui recepimento derivata l'introduzione degli artt. 71-sexies e ss. LDA.

<sup>3</sup> *Austro-Mechana*, para. 52.

<sup>4</sup> *Austro-Mechana*, para. 30.

Tale **definizione** sembra rivolgersi ai fornitori di servizi di archiviazione su memorie in cloud o spazi di memorizzazione in cloud, tuttavia è **ambigua**, poiché rischia di generare fraintendimenti circa l'identificazione dei soggetti tenuti al pagamento del compenso per copia privata. Occorre **operare una chiara distinzione tra soggetti che forniscono servizi di memorizzazione** su memorie in cloud o spazi di memorizzazione in cloud **e soggetti che forniscono contenuti**, quand'anche avvalendosi di memorie cloud o spazi in cloud.

In quest'ultima categoria rientrano anche i fornitori di servizi media audiovisivi ("**SMAV**") *on-demand*. In virtù degli accordi di licenza conclusi con i relativi titolari dei diritti e secondo i termini ivi stabiliti, i fornitori di SMAV *on-demand* offrono ai propri utenti funzionalità che consentono loro di fruire dei contenuti presenti nel proprio catalogo, nonché – a certe condizioni – di "scaricarli" temporaneamente per la sola visualizzazione durante un periodo specificato anche in assenza di connessione Internet. Questi soggetti possono anche avvalersi, nell'esercizio della propria attività professionale e per ragioni tecniche, di spazi di memorizzazione in cloud per una migliore elaborazione, archiviazione, erogazione e distribuzione degli stessi contenuti. Tuttavia, tali funzionalità esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 71-septies LDA e, conseguentemente, di ogni altra norma volta a darne attuazione.

**I fornitori di SMAV *on-demand* non realizzano atti di riproduzione privata per uso personale** ex art. 71-sexies LDA, **né mettono a disposizione dell'utente memoria in cloud** in modo tale da consentire all'utente di realizzare copie private. Come elaborato di seguito, il ruolo degli SMAV semplicemente non comporta atti di copia privata che dovrebbero essere soggetti al relativo compenso:

- i. **I fornitori di SMAV *on-demand* non forniscono spazi di memorizzazione in cloud. Forniscono solamente opere audiovisive completamente licenziate**, e la loro attività non rientra nell'ambito dell'eccezione di copia privata. I fornitori di SMAV possono essi stessi avvalersi di spazi di memorizzazione in cloud per conservare copie temporanee di dette opere secondo i termini delle loro licenze per lo sfruttamento delle opere audiovisive, ma non producono, immettono né rendono disponibile alcuna memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud.
- ii. **L'utente non ha accesso allo spazio di memorizzazione in cloud o alla memoria in cloud del fornitore del servizio *on-demand***. Il servizio di memorizzazione in cloud utilizzato dal fornitore di SMAV *on-demand* per la distribuzione delle opere licenziate opera come componente ausiliario e strumentale. L'utente non accede mai personalmente né utilizza direttamente tale spazio di archiviazione. In particolare, l'utente non può caricare alcun contenuto personale o di terzi in detto servizio di archiviazione, né può esportare contenuti nativi verso altre memorie o dispositivi.

Questi punti sono confermati dalla giurisprudenza unionale e nazionale sui servizi di videoregistrazione remota e *cloud computing*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Nella nota causa VCAST (C-265/16), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che servizi con "*doppia funzionalità, consistente nel garantire al contempo la riproduzione e la messa a disposizione delle opere*" non possono

### 3. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DM

Per tutte le ragioni sopra esposte, in linea con il quadro normativo applicabile e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza europea e nazionale che distingue tra servizi di mera memorizzazione e servizi di distribuzione di contenuti licenziati, **MPA chiede che, nell'ambito della definizione di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato tecnico allo Schema di DM, venga espressamente confermato che non vi rientrano i fornitori di servizi media audiovisivi.**

\*\*\*

Vi ringraziamo per la vostra cortese considerazione e la vostra disponibilità e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

---

beneficiare dell'eccezione per copia privata, richiedendo invece autorizzazione separata del titolare dei diritti. Nella medesima causa, l'Avvocato Generale aveva enfatizzato una differenza dirimente tra l'attività di soggetti che forniscono contenuti specifici e quella di soggetti che mettono a disposizione degli utenti apparecchi per la registrazione o che forniscono servizi di riproduzione (conclusioni dell'Avvocato Generale, C-265/16, para. 63). I principi sopra esposti trovano piena conferma nella giurisprudenza nazionale, v. Consiglio di Stato (sentenza del 25 ottobre 2017, n. 4938), che ha chiarito che il prelievo per copia privata deve essere correlato al pregiudizio causato ai titolari dei diritti per effetto della realizzazione di copie private. Nel caso dei fornitori di SMAV, tale correlazione è semplicemente assente poiché le riproduzioni avvengono nell'ambito di licenze preesistenti, che già compensano i titolari dei diritti.